



SENT. N. 26/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24478** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

L.M., nata a *omissis*, in data *omissis* (cod. fisc.

omissis), ed ivi residente in Via *omissis*,

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santino Spina, PEC:

santinospina@pecavvpa.it del Foro di Palermo, con studio sito in Palermo,

nella via Pietro Scaglione n. 20/A

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma,

Via Ciriaco il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche

disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA e Silvia ZECCHINI

dell'Avvocatura dell'Istituto, in forza di procura generale *ad lites* del

22.3.2024 (rep. 37875/racc. 7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in

Fiumicino, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via

Arcivescovado 9;

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto *“all’incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente diritto della ricorrente alla rideterminazione della pensione n. 50723467”*.

A tal fine, la ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 1° giugno 1989 al 1° febbraio 2024, essendo andata in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 9 maggio 2025, domandava all’INPS il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore), possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma, secondo la quale: *“Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992 Codice Ordinamento Militare, si applica l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165”*.

Più nel dettaglio, la parte lamenta l’erroneo calcolo del moltiplicatore ad opera dell’Istituto, affermando che il corretto conteggio avrebbe dovuto prevedere l’aggiunta al montante complessivo di una somma pari a 5 volte l’ultima retribuzione annuale. Di contro, osserva la parte, dall’esame del foglio di calcolo prodotto si evince che tale conteggio non è stato eseguito.

In sostanza, assume la ricorrente, *“l’errato calcolo del presente giudizio deriva dal fatto che la resistente, invece di incrementare la base imponibile di*

un importo (a sé stante) pari a 5 volte la stessa, ha semplicemente moltiplicato per 5 la base imponibile (e quindi incrementato la stessa di un importo pari a 4 volte, invece che pari a 5 come indicato dalla norma)”.

L’Inps si è costituito dando atto di aver “già applicato il cd. moltiplicatore per la liquidazione della pensione della ricorrente”, in particolare “sommando all’effettiva contribuzione versata dal primo giorno dell’ultimo anno di servizio sino alla cessazione, l’importo pari a 5 volte la base imponibile relativa agli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio (effettiva contribuzione dell’ultimo anno di servizio), comprensiva della 13^a mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale)”.

In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria volta a precisare le proprie argomentazioni, richiamando giurisprudenza di merito.

La causa è stata discussa all’udienza del 23 febbraio 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e ciò considerato che i conteggi effettuati dall’Istituto paiono corretti.

Va premesso che nella presente fattispecie non è in discussione la spettanza del beneficio di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165: si discute, invero, esclusivamente delle modalità di calcolo del

	suddetto beneficio.	
	Per comodità è utile riportare il testo della norma in questione: <i>“il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”</i> .	
	Ciò significa, è abbastanza chiaro, che il montante contributivo va incrementato dell’importo che si ottiene moltiplicando per 5 il risultato dell’ulteriore moltiplicazione tra base imponibile dell’ultimo anno di servizio e aliquota di computo della pensione.	
	Con riferimento al concetto di base pensionabile dell’ultimo anno di servizio, emerge un primo errore nella prospettazione di parte ricorrente: la difesa, infatti, pur essendo cessato il rapporto di lavoro in data 1° febbraio 2024, computa la base imponibile (cioè la retribuzione rilevante a fini contributivi) “annualizzando” la retribuzione mensile (cioè, prendendo l’ultima retribuzione mensile e moltiplicandola per il numero di mensilità annuali).	
	La norma non consente in alcun modo una simile interpretazione, essendo chiaro che per “ultimo anno di servizio” deve intendersi la retribuzione dei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto.	
	Quindi, nella fattispecie in esame, la base imponibile sarà determinata dal periodo compreso tra il febbraio 2023 ed il gennaio 2024.	
	Fatta tale premessa, occorre ora esaminare il foglio di calcolo prodotto da entrambe le parti.	
	Come si può vedere, per l’anno 2023 è indicata un montante contributivo rivalutato di euro “371.923,84”, cui si aggiunge l’importo del montante contributivo dell’anno in corso (pari ad euro 14.702,44 e derivante	
	- pag. 4 di 8 -	

	dall'applicazione dell'aliquota contributiva sulla base imponibile retributiva):	
	nell'ultima colonna viene indicato il montante complessivo di € 386.626,28,	
	frutto della somma del montante rivalutato derivante dal 2022 con i contributi	
	del 2023.	
	Il relativo importo, quindi, sconta già la retribuzione del 2023 che, detto in	
	altri termini, viene già considerata una volta.	
	A questo punto, sul montante complessivo del 2023 opera il beneficio del	
	menzionato articolo 3, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1997, n.165: il montante va	
	incrementato di un importo pari <i>“a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno</i>	
	<i>di servizio moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione”</i> o, il che è la	
	stessa cosa, pari a 5 volte il montante contributivo annuale (id est, base	
	imponibile * aliquota contributiva).	
	Come sopra ricordato, il montante indicato nel 2023 è pari ad euro 14.702,44,	
	il cui quintuplo è pari ad euro 73.512,2. Tale importo va sommato al montante	
	complessivo del 2023 (come sopra riportato, euro € 386.626,28) che, come	
	già detto, sconta già di base il montante annuale del medesimo anno:	
	l'importo complessivo è di euro 460.138,48 e conferma l'assoluta correttezza	
	del calcolo Inps.	
	La lievissima differenza, infatti, si giustifica considerando che, ferma la	
	correttezza logica dei passaggi esposti, nel calcolo proposto si è preso a	
	riferimento l'imponibile retributivo del 2023 in luogo di quello, corretto, di 11	
	mesi del 2023 ed un mese del 2024. Inoltre, il calcolo sconta anche la	
	circostanza che il montante contributivo è fisiologicamente (ma in misura	
	modesta) maggiore perché non si è tenuto conto dell'ulteriore contribuzione	
	derivante dal mese di gennaio 2024 in cui parte ricorrente ha prestato servizio.	
	- pag. 5 di 8 -	

Alla luce di quanto esposto, e discostandosi dal precedente di questa stessa

Sezione (sentenza n. 89/2024), emerge chiaramente la non correttezza del

calcolo di parte ricorrente che era il seguente:

“al rigo 28, colonna 6, viene indicato un'imponibile retributivo dell'ultimo

anno di servizio pari a € 44.552,84 e che, conseguentemente, l'incremento

pari a 5 volte tale importo da aggiungere al montante contributivo

complessivo (ossia 222.764,2 costituito da 5 x 44.552,84) non è avvenuto,

essendo che al sottostante rigo 29, colonna 6, viene indicato un importo pari

ad € 227.586,08.

Diversamente, l'importo corretto conseguente all'applicazione del beneficio

del c.d. moltiplicatore doveva ammontare ad € 267.317,04, perché costituito

dall'imponibile corrente (€ 44.552,84) sommato l'incremento pari a 5 volte

del moltiplicatore (ossia 222.764,2 costituito da 5 x 44.552,84)”

La parte ricorrente, quindi, ragiona in termini meramente retributivi, senza

tenere conto che l'incremento sul montante contributivo (che già tiene conto

della contribuzione dell'ultimo anno di servizio) non è rappresentato dal

multiplo della retribuzione imponibile ma dal multiplo di tale retribuzione

previamente moltiplicato per l'aliquota contributiva.

Il ragionamento va fatto sui montanti contributivi e non solo sulla base

imponibile, arrivando alla conclusione (questa sì, condivisa) che l'incremento

finale non è di sei volte, ma di 5 volte in aggiunta al montante contributivo

dell'anno in corso già computato.

Ma l'errore più grave in cui incorre la difesa di parte ricorrente è di pretendere

di sommare l'imponibile retributivo del 2023 al suo quintuplo, senza tenere

conto che il 2023 è già stato valorizzato una volta nel calcolo del montante

	contributivo complessivo. Detto in altri termini, e più chiaramente, l'importo	
	di euro 227.586,08, indicato per l'anno 2024, pari al dato retributivo rivalutato	
	con il "moltiplicatore", determina un montante contributivo di euro 75.103,41	
	(riga 29, colonna 8, foglio di calcolo in atti; il dato è leggermente superiore a	
	quello risultante dai calcoli svolti dallo scrivente per le ragioni anzi esposte) il	
	quale viene sommato al montante del 2023 che tiene già conto, una volta,	
	dell'imponibile retributivo di quello stesso atto.	
	Da ciò deriva che, se si seguisse il ragionamento proposto dal ricorrente, si	
	arriverebbe a valorizzare per 7 volte la retribuzione dell'ultimo anno di	
	servizio, in aperto contrasto con il dato normativo (per un precedente in	
	termini, seppure con peculiarità di date differenti, cfr. Corte Conti, sez.	
	Puglia, sent. n. 234/2025).	
	Spese eccezionalmente compensate alla luce del difforme precedente di	
	questa stessa Corte.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica,	
	Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.	
	Così deciso in Torino, il 23 febbraio 2026	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 23/02/2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	Dott.ssa Caterina Scrugli	
	- pag. 7 di 8 -	

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, *data della firma digitale*

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 23/02/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

Firmato digitalmente